

Brexit, cosa attendersi?

Milano, 3 dicembre 2018

Brexit. Le principali fasi del negoziato

- **23 giugno 2016** -Referendum del Regno Unito (UK) sull'UE: vincono i «LEAVE»
- **29 marzo 2017** – Lettera UK di notifica del recesso
- **8 dicembre 2017** - Intesa sui temi prioritari (rapporto congiunto UE-UK)
- **23 marzo 2018** – Il Consiglio europeo sancisce l'intesa su larga parte dell'Accordo di Recesso e adotta Orientamenti sul quadro delle future relazioni
- **25 novembre 2018** – Il Consiglio europeo approva la Dichiarazione Politica e sostiene l'Accordo di Recesso

Il processo di ratifica nel Regno Unito

European Union (Withdrawal) Act 2018 (13)

Parliamentary approval of the outcome of negotiations with the EU

(1) The withdrawal agreement may be ratified only if—

- (a) a Minister of the Crown has laid before each House of Parliament—
 - (i) a statement that political agreement has been reached,
 - (ii) a copy of the negotiated withdrawal agreement, and
 - (iii) a copy of the framework for the future relationship,
- (b) the negotiated withdrawal agreement and the framework for the future relationship have been approved by a resolution of the House of Commons on a motion moved by a Minister of the Crown,
- (c) a motion for the House of Lords to take note of the negotiated withdrawal agreement and the framework for the future relationship has been tabled in the House of Lords by a Minister of the Crown and—
 - (i) the House of Lords has debated the motion, or
 - (ii) the House of Lords has not concluded a debate on the motion before the end of the period of five Lords sitting days beginning with the first Lords sitting day after the day on which the House of Commons passes the resolution mentioned in paragraph (b), and
- (d) an Act of Parliament has been passed which contains provision for the implementation of the withdrawal agreement.

IL PROCESSO DI RATIFICA NELL'UE

L'ART. 50 DEL TRATTATO SULL'UE

1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2. Lo Stato membro che decide di recedere **notifica** tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli **orientamenti formulati dal Consiglio europeo**, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente **all'articolo 218**, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.**

3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, **due anni dopo la notifica** di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida **all'unanimità di prorogare** tale termine.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta **lo Stato membro che recede non partecipa** né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49.

Le due Comunicazioni della Commissione europea del luglio e del novembre 2018

Prepararsi alla Brexit: cosa bisogna sapere

- E' possibile un periodo transitorio al 31 dicembre 2020:
 - a) se l'accordo di recesso sarà stato ratificato prima del 30 marzo 2019 così da poter entrare in vigore a tale data, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1o gennaio 2021, ossia trascorso un periodo transitorio di 21 mesi i cui termini sono stabiliti nell'accordo di recesso;
 - b) se non sarà possibile convenire su un accordo di recesso o se le due parti non avranno ratificato in tempo l'accordo di recesso, non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 30 marzo 2019 (evenienza detta anche scenario di "nessun accordo" o del "precipizio").
- Ogni evenienza ha conseguenze diverse a cui occorre prepararsi.
- Preparazione ed emergenza:
 - a) La necessità di compiere preparativi discende dal recesso del Regno Unito in sé e vige indipendentemente dalla presenza o assenza di un accordo di recesso fra Unione europea e Regno Unito.
 - b) l'alea del processo di ratifica implica la necessità di prospettare tutti gli scenari. La pianificazione di emergenza consiste nell'adottare le misure necessarie per attenuare gli effetti che un recesso del Regno Unito dall'Unione in assenza di accordo (e quindi senza periodo transitorio) inevitabilmente comporterebbe intorno alla data del recesso (30 marzo 2019).
- Prepararsi al recesso del Regno Unito non è un'esigenza soltanto per le istituzioni dell'Unione europea, è un impegno comune di tutti a livello unionale, nazionale, regionale e locale e tra gli operatori economici.

Prepararsi comunque e ad ogni scenario

Alcuni ambiti su cui verificare le conseguenze della Brexit:

- commercio in beni
- trasporti e logistica
- scambio dati e tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- tassazione
- conseguenze giuridiche della transizione del Regno Unito da Paese membro UE a quello di Stato terzo
- questioni energetiche e misure di contrasto ai cambiamenti climatici
- accesso al mercato
- mobilità dei lavoratori
- servizi finanziari
- partecipazione a programmi e iniziative UE

Preparazione alla Brexit delle imprese ad ogni scenario (esempi in altri Stati membri UE)


- **verifica dell'esposizione nei confronti del Regno Unito** per settori (cambiamento delle dinamiche di mercato UE-Regno Unito; valuta; clienti; concorrenza, filiera di approvvigionamento; trasporti e logistica, regolamentazione e standard; dogane, tariffe e tassazione; mobilità dei lavoratori);
- **pianificazione strategica** e definizione di misure per proteggere l'azienda e rafforzarla di fronte alle conseguenze della Brexit (vendite e marketing, operazioni –costi, efficienza, rafforzamento delle filiere di fornitori- , innovazione, finanze, personale e gestione; individuazione di un unico responsabile per la strategia di preparazione alla Brexit).

Due Scenari

Recesso
con Accordo

29 marzo 2019

31 dicembre 2020



Recesso
senza accordo

29 marzo 2019

IL RECESSO CON ACCORDO

L'Accordo di Recesso rimodula i rapporti tra l'UE e il Regno Unito con la previsione di un periodo transitorio al 31 dicembre 2020 e disposizioni volte a mitigare l'impatto della Brexit su cittadini e imprese.

- Il periodo transitorio dura fra la data del recesso (30 marzo 2019) e il 31 dicembre 2020, nel quale le norme unionali (il cosiddetto *acquis* dell'Unione, accordi internazionali compresi) continueranno in generale ad applicarsi, nella loro forma evolutiva, nei confronti del Regno Unito e al suo interno, e questo anche se il Regno Unito non parteciperà più alla gestione né al processo decisionale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE. Un periodo transitorio lascerebbe quindi altri 21 mesi di tempo per prepararsi al giorno in cui il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno.
- Possibile rimodulazione verso la nuova relazione UE-UK se finalizzata entro il 31 dicembre 2020.

IL RECESSO SENZA ACCORDO

- Il Regno Unito sarà un Paese terzo e il diritto dell'Unione cessa di applicarsi nei suoi confronti e al suo interno dal 30 marzo 2019
- Possibili misure unilaterali a tutela di cittadini e imprese
- Le notifiche agli operatori della Commissione europea su cosa cambia in questo scenario settore per settore sono disponibili anche in lingua italiana (vedi *infra* i link utili)

Il quadro delle future relazioni post-Brexit

La **Dichiarazione Politica** presenta l'intesa generale sul quadro per la relazione futura da negoziare in un accordo a partire dal 30 marzo 2019.

I due pilastri principali sono un partenariato economico e un partenariato di sicurezza. Nella Dichiarazione sono menzionati i settori di convergenza raggiunta negli ultimi mesi, sulla base degli Orientamenti del Consiglio europeo di marzo 2018 e del Libro Bianco del Regno Unito del luglio 2018, anche sui seguenti temi:

- i **valori condivisi** dalle Parti e l'approccio ai diritti e alla protezione dei dati;
- una stretta relazione su **servizi e investimenti**, compresi i servizi finanziari;
- ampia **cooperazione settoriale**, ad esempio sui trasporti e sull'energia;
- requisiti minimi per una **concorrenza aperta e leale** necessaria per sostenere il futuro
- relazione economica**, con la previsione di un **Accordo di Libero Scambio**, intesa sul commercio dei beni e le dogane e la necessità che tale relazione sia commisurata al rapporto tra l'UE e il Regno Unito;
- un ampio e profondo **partenariato in materia di sicurezza** (inclusa la cooperazione di polizia e giudiziaria nel settore penale), politica estera e difesa;
- la **governance** e l'avvio del **processo negoziale** che seguirà la conclusione dei negoziati dell'articolo 50 del Trattato sull'UE.

Futura relazione commerciale: contenuti stabiliti dagli Orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018

L'Accordo di Libero Scambio (ALS) dovrebbe contemplare:

i) lo scambio di merci, con l'obiettivo di coprire tutti i settori e di cercare di mantenere tariffe nulle e nessuna restrizione quantitativa, accompagnato da opportune regole di origine.

Nel contesto globale dell'ALS si dovrebbe mantenere l'attuale accesso reciproco alle acque e alle risorse di pesca;

ii) un'adeguata cooperazione doganale che preservi l'autonomia normativa e giurisdizionale delle parti e l'integrità dell'unione doganale dell'UE;

iii) disposizioni sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) e misure sanitarie e fitosanitarie;

iv) un quadro per la cooperazione normativa volontaria;

v) lo scambio di servizi, con l'obiettivo di consentire l'accesso al mercato per fornire servizi conformemente alle norme dello Stato ospitante, anche per quanto riguarda il diritto di stabilimento dei fornitori, in misura coerente con il fatto che il Regno Unito diventerà un paese terzo e che l'Unione e il Regno Unito non condivideranno più un quadro comune di regolamentazione, vigilanza, esecuzione e attività giudiziaria;

vi) l'accesso ai mercati degli appalti pubblici, gli investimenti e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e altri settori di interesse per l'Unione.

Quadro delle relazioni future - possibili componenti del partenariato e dell'accordo di libero scambio

partnerariato UE-UK

Quadro orizzontale

**Aspetti
istituzionali**

**Risoluzione
controversie**

**Parità di condizioni
(Level playing field)**

**Accordo di Libero
Scambio (FTA)**

**Cooperazione
settoriale**

**Giustizia e Affari
interni (GAI)**

**Esteri, Sicurezza e
Difesa**

**-Accordo di Libero
Scambio nell'ambito di
un partenariato
economico ambizioso,
ampio ed equilibrato**

-Accesso al mercato

-Regole

**-Cooperazione
regolamentare**

Status di Paese terzo

**Cooperazione in
specifici settori di
interesse UE e UK**

Status di Paese terzo

**Scambio dati relativi
alla sicurezza**

**Cooperazione
giudiziaria e di polizia**

Status di Paese terzo

Dialogo politico

**Cooperazione nei
settori della politica
estera, di sicurezza e
di difesa**

Link utili

➤ https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_it

➤ https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en